

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2018, n. 0198/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di spandimento delle acque di vegetazione e sanse umide
- Art. 4 Criteri generali di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
- Art. 5 Divieti di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide
- Art. 6 Criteri generali e modalità di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
- Art. 7 Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
- Art. 8 Comunicazione
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Disposizioni transitorie
- Art. 12 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformità all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), nonché alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
 - b) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di essa omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
 - c) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'articolo 101, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 152/2006, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;
 - d) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
 - e) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo. Le acque di vegetazione non comprendono le acque utilizzate per la diluizione delle paste ovvero le acque impiegate per il lavaggio degli impianti;
 - f) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
 - g) utilizzazione agronomica: l'applicazione al terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime;
 - h) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
 - i) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili;

- j) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o più siti di spandimento;
- k) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento.

Art. 3

(Modalità di spandimento delle acque di vegetazione e sanse umide)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è realizzato assicurando una idonea distribuzione e incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Art. 4

(Criteri generali di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed è consentita purché siano garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006;
- b) la produzione di un effetto concimante o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture, in considerazione delle caratteristiche pedogemorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito;
- c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;
- d) il rispetto delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della disciplina di tutela degli habitat costituenti prati stabili ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili).

2. L'utilizzazione agronomica è consentita in osservanza del limite di accettabilità di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.

3. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto legislativo recante norme

in materia di gestione dei rifiuti.

4. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide tiene conto degli apporti massimi di azoto alle colture previsti dal Programma d'azione per le zone vulnerabili di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e dalla disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati di cui all'articolo 20 della legge regionale 16/2008.

Art. 5

(Divieti di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. L'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietato:
- a) sui terreni non adibiti a usi agricoli;
 - b) sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
 - c) sui terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
 - d) sui terreni con colture orticole in atto;
 - e) sui terreni in cui sono localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e sui terreni in cui sono localizzate falde ad una profondità inferiore a 10 metri. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere fa riferimento a condizioni di sicurezza delle falde sottostanti in rapporto al carico idraulico consentito ai sensi dell'art. 4 comma 2;
 - f) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
 - g) entro 10 metri di distanza dai corsi d'acqua misurate a partire dalle sponde, dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonché alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali;
 - h) entro 5 metri di distanza dalle strade; tale divieto non si applica quando le acque di vegetazione e le sanse umide vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli;
 - i) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque di vegetazione e le sanse umide sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento;
 - j) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari;
 - k) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico agraria;
 - l) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua;
 - m) nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per le attività ricreative o destinate a uso pubblico e nelle aree di cava;

- n) in tutte le situazioni in cui le autorità competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorità competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati;
- o) nelle zone vulnerabili da nitrati è vietata l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide in ragione del loro effetto ammendante nella stagione autunno-invernale dal 1 novembre alla fine di febbraio ,ad esclusione del mese di novembre o di febbraio o in entrambi, in cui è consentita l'utilizzazione agronomica in relazione al decorso meteorologico ed alla praticabilità dei suoli così come previsto dal regolamento disciplinante il Programma d'azione di cui alla legge regionale 17/2006;
- p) sui terreni oggetto di spandimento di effluenti di allevamento, digestato o fanghi di depurazione nel corso dello stesso anno solare.

Art. 6.

(Criteri generali e modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Le modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono finalizzate a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la loro corretta gestione agronomica, rendendole disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione.

2. E' vietato lo stoccaggio di acque di vegetazione e sanse umide miscelate con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

3. Le acque di vegetazione e le sanse umide sono raccolte in contenitori per lo stoccaggio caratterizzati da una capacità sufficiente a contenerle nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è valutata come sommatoria dei seguenti elementi:

- a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive e delle sanse umide, prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
- b) apporti delle precipitazioni, avuto riguardo alle precipitazioni medie del periodo ottobre-novembre-dicembre, qualora non presente idonea copertura;
- c) franco di sicurezza di almeno venti centimetri;

5. La capacità dei contenitori di stoccaggio per i frantoi che lavorano un periodo complessivo inferiore a sette giorni nell'arco di un anno, è calcolata in base alla produzione media di acque di vegetazione e sanse umide del triennio precedente, aumentata del 30%, fermo restando quanto previsto al comma 4 lettere b) e c).

6. La capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito se il frantoio dispone di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrano l'effettiva cessione a terzi per produrre energia o per altre utilizzazioni.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.

8. Nei contenitori di stoccaggio in terra, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità (K) superiore a $1 \cdot 10^{-7}$ centimetri al secondo e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

9. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti, la produzione di aerosol, nonché perdite accidentali.

10. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione in applicazione del presente regolamento.

11. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione è effettuato in contenitori nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 7

(Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide)

1. Per il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante;
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria con l'indicazione del legale rappresentante e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 8 presentata dall'azienda da cui ha origine il materiale trasportato, se tenuta alla compilazione della medesima.

2. Il documento previsto al comma 1 viene compilato, prima dell'inizio del trasporto, dal frantoio da cui ha origine il materiale in duplice copia, di cui una consegnata o spedita all'azienda destinataria.

3. Il documento di cui al comma 1 è conservato per cinque anni.

4. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che le ha prodotte, o dal titolare del sito di spandimento, non deve essere accompagnato dal documento di trasporto.

5. È vietato il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide miscelate con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8

(Comunicazione)

1. L'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione della comunicazione da parte del legale rappresentante del frantoio che produce ed intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e le sanse umide e va presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento sul terreno.

2. La prima comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, è redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui all'allegato A unitamente ad una relazione tecnica avente i contenuti di cui all'allegato C.

3. Ogni anno, entro trenta giorni dall'inizio dello spandimento, è presentata una comunicazione semplificata contenente i dati di cui all'allegato B per gli spandimenti successivi al primo.

4. Le aziende presentano la comunicazione di cui al comma 2 anche in caso di variazioni concernenti:

- a) i dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:
 - 1) titolare del contenitore di stoccaggio;
 - 2) volume complessivo del contenitore di stoccaggio delle acque di vegetazione espresso in metri cubi;
 - 3) localizzazione del contenitore di stoccaggio;
 - 4) tipologia del contenitore, quale cemento o bacino impermeabilizzato, presenza o assenza di copertura;
- b) i contenuti di cui all'allegato C.

5. La comunicazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura tramite "sportello SUAP" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

6. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano una quantità annuale di olive inferiore a 1.500 quintali.

Art. 9
(Controlli)

1. Per i controlli periodici delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo (ERSA).

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione in collaborazione con l'ERSA effettua i controlli delle aziende che attuano l'utilizzazione agronomica per la verifica del rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente regolamento.

3. La Regione nell'ambito delle attività di controllo aziendale e in caso di inosservanza alle disposizioni del regolamento può, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 bis, della legge regionale 16/2008, impartire specifiche prescrizioni.

Art. 10
(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 o delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 ter, della legge regionale 16/2008.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 137, comma 14 del decreto legislativo 152/2006, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento relativi alla comunicazione di cui all'articolo 8, comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

3. Sono fatti salvi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vigente al momento della verifica, per violazione degli obblighi connessi al regime di condizionalità.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Le comunicazioni presentate ai sensi della legge 574/1996, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza.

2. I contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6 entro due anni.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 8)

PRIMA COMUNICAZIONE

PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI

il/la sottoscritto/a _____			
in qualità di rappresentante legale			
del frantoio _____			
CUAA _____			
con sede in _____		prov. _____	CAP _____
indirizzo _____			n. _____
email _____			tel. _____

DICHIARA

Di impegnarsi a rispettare quanto previsto nella disciplina nazionale e regionale di settore, le disposizioni igienico sanitarie, ambientali e urbanistiche vigenti e le eventuali prescrizioni impartite dall'Ente competente, nonché i contenuti della relazione tecnica allegata alla presente e di cui costituisce parte integrante.

DICHIARA ALTRESÌ

avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 conscio delle pene previste dall'articolo 495 del Codice Penale e leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

A - Dati relativi al frantoio			
tipologia di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi, ecc)			
potenzialità produttiva (quintali olive molibili in 8 ore)			
Quantità stimata di olive molite (kg)			
produzione stimata di acque di vegetazione e sanse umide (m ³)			
	di cui	ceduti	utilizzati
durata di campagna oleicola (giorni)			
produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio (m ³)			

Note

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio	
Titolare contenitore di stoccaggio	
Localizzazione sito di stoccaggio	
Volume complessivo contenitori di stoccaggio (m ³)	
Tipologia contenitore (es :manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato)	
Copertura del contenitore	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente

Note

Luogo e data

Firma legale rappresentante

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 8)

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

il/la sottoscritto/a _____			
in qualità di rappresentante legale _____			
del frantoio _____			
CUAA _____			
con sede in _____		prov. _____	CAP _____
indirizzo _____		n. _____	_____
email _____		tel. _____	_____

DICHIARA

Di impegnarsi a rispettare quanto previsto nella disciplina nazionale e regionale di settore, le disposizioni igienico sanitarie, ambientali e urbanistiche vigenti e le eventuali prescrizioni impartite dall'Ente competente, nonché i contenuti della relazione tecnica allegata alla presente e di cui costituisce parte integrante.

DICHIARA ALTRESÌ

avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 conscio delle pene previste dall'articolo 495 del Codice Penale e leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

A - Dati relativi al frantoio			
tipologia di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi, ecc)			
potenzialità produttiva (quintali olive molibili in 8 ore)			
Quantità stimata di olive molite (kg)			
produzione stimata di acque di vegetazione e sanse umide (m ³)			
	di cui	ceduti	utilizzati
durata di campagna oleicola (giorni)			
produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio (m ³)			

Note

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

A. Sito oggetto di spandimento

- Titolare del sito di spandimento;
- Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle);
- Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento;
- 1. Pedologia:
 - 1.1 pH;
 - 1.2 stima della permeabilità (capacità di accettazione delle piogge);
 - 1.3 stima del runoff (permeabilità o conducibilità idraulica satura).
- 2. Geomorfologia:
 - 2.1 Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.
- 3. Idrologia:
 - 3.1 specificare profondità falda temporanea se presente;
 - 3.2 profondità prima falda permanente;
- 4. Agroambiente
 - 4.1 indicazione specie di un'eventuale coltura in atto. In caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali
 - 4.2 In caso di terreno non coltivato specificare motivazioni.

B. Trasporto e spandimento

- 1.1 Indicazione di tutti i dati identificativi relativi alla ditta che esegue il trasporto
- 1.2 Indicazione di tutti i dati identificativi relativi alla ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico
- 1.3 capacità e tipologia del contenitore utilizzato per il trasporto
- 1.4 modalità di spandimento